

Il convegno inizierà alle ore 15.00



Il convegno inizierà alle ore 15.00

# Involucro edilizio e detrazioni fiscali

Diritti d'autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell'autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l'autorizzazione dell'autore.



Dal 1984 diffonde, promuove e sviluppa l'efficienza energetica e il comfort acustico come mezzi per salvaguardare l'ambiente e il benessere delle persone

# Attività istituzionali

































4175 soci individuali ANIT 394 soci onorari soci azienda

# Servizi per i soci

- Guide
- Chiarimenti tecnici
- Rivista neo Eubios







Software















Servizi validi per **12 mesi** 


120€ + IVA

240€ + IVA

**QUOTA SOCIO** 

QUOTA SOCIO PIÙ

# www.anit.it



#### Corsi ed eventi

05/05/2022

Come preparare la Relazione Tecnica Legge

0

10 - livello 1, corso on-line

Streaming Iscrizioni aperte

Efficienza energetica 9 ore

06/05/2022

Progettazione degli impianti radianti, corso on-line

w .



Streaming

Iscrizioni aperte

Impianti 6 ore

13/05/2022

Acustica per interni: comfort degli ambienti chiusi, tempo di riverberazione e STI, corso on-line

(0)



Streaming

Iscrizioni aperte

Acustica 6 ore


09/06/2022

Come preparare la Relazione Tecnica Legge 10 – livello 2, corso on-line 0

Efficienza energetica 9 ore

Streaming

Iscrizioni aperte



# Crediti formativi

INGEGNERI: 2 CFP accreditato dal CNI (evento n.

22p07680)

**GEOMETRI:** CFP non previsti

PERITI INDUSTRIALI: 2 CFP accreditate dal CNPI

ARCHITETTI: 2 CFP accreditato dall'Ordine di

Savona

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intero evento formativo.

# **Patrocini**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI

PIANIFICATORI PAESAGGISTI

E CONSERVATORI DI GENOVA

















# Sponsor tecnici

Evento realizzato con il contributo incondizionato di



Il colore italiano dal 1831



# Programma della giornata

#### 15.00 Ing. Valeria Erba – ANIT

Detrazioni fiscali: tutte le novità con la Legge di Bilancio 2022.

Interventi incentivanti sull'involucro edilizio: requisiti e procedure.

# 16.00 Giampaolo Pasino – Boero Bartolomeo SpA


Riqualificazione energetica & SuperBonus 110%: sistemi innovativi d'isolamento termico a secco – termo riflettenti certificati.

Dott. Fabio Raggiotto – Stiferite SpA Isolamento e soluzioni tecnologiche in poliuretano

# Regole di interazione

- Audio: disattivato
- Condivisione schermo: solo del relatore
- <u>Domande</u>: via chat
- Non è possibile registrare l'evento






# QUALI SONO LE MAGGIORI DIFFICOLTA' PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

Conformità urbanistica			
Rispetto dei requisiti (DM 26-6-2015 e DM 6-8-2020)			
Valutazioni energetiche e doppio salto di classe			
Burocrazia legata alle asseverazioni			
Verifica di congruità dei prezzi			

# DETRAZIONI FISCALI: NUOVE SCADENZE legge di Bilancio 2022



# **DECRETO 6 AGOSTO 2020**

# DECRETO DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFF. **ENERGETICA**



PARTE PRIMA

Roma - Lunedi, 5 ottobre 2020


**ECOBONUS** 

MEF - RGS - Prot. 159844 del 06/08/2020 - U




Articolo I (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni) 1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna deali edifici esistenti di cui all'articolo I, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi I e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

# SUPERBONUS 110%




# SUPERBONUS 110%: TIPOLOGIA DI EDIFICI



#### SUPERBONUS 110%: TIPOLOGIA DI EDIFICI

# Unità funzionalmente indipendente e accesso autonomo




#### Informazioni ufficiali:

- Definizione del Decreto 6 agosto 2020
- Legge 126/2020
- Legge di Bilancio 2021
- Circolare 30/E di dicembre 2020




#### CATEGORIA DI EDIFICIO


Per gli edifici plurifamiliari composti da sole unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, ai fini del Bonus 110%, la scelta dell'inquadramento dell'edificio come "singolo condominio" o come sommatoria di "unità immobiliari funzionalmente autonome e con accesso indipendente" è libera? Cosa cambia?



4 unità funz. ind. e con accesso autonomo

# SUPERBONUS 110%: INTERVENTI AMMESSI





# INTERVENTI TRAINANTI

# INTERVENTI TRAINATI



#### INTERVENTO TRAINANTE: COMMA 1A

#### **REQUISITI MINIMI**

- Intervento con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (Ristr. imp. 2 liv)
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi
- Rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al **comma 3-ter** dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, (DM 6 agosto 2020)
- miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

#### CAM- Criterio 2.4.2.9 "Materiali isolanti

Ci sono criteri validi per tutti i materiali isolanti:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- 2. non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- 4. se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- 5. Se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE)n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

#### CAM- Criterio 2.4.2.9 "Materiali isolanti

La verifica per questi criteri deve intendersi nel senso che l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai requisiti richiesti, che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese, eventualmente richiesta dalla stazione appaltante nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

#### CAM- Criterio sulla % di riciclato

	Isolante in forma di	Isolante stipato, a	Isolante in
	pannello	spruzzo/insufflato	materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8%-10%
Fibre in poliestere	60-80%		60 – 80%
Polistirene espanso	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione.	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione.	
Polistirene estruso	dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione.	·	
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione.	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione.	
Agglomerato di Poliuretano	70%	70%	70%
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

Se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito e certificato in base a quanto riportato di seguito

#### CAM- valutazione della % di riciclato

La percentuale di materia riciclata può essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III **(EPD)**, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy© o equivalenti;
- 2. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita (solo per prodotti plastici) o equivalenti;
- 3. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021;
- 4. Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

#### ISOLAMENTO DALL'INTERNO? SI O NO

INTERVENTO IN CONDOMINO: TRAINANTE SOLO SULLE PARTI COMUNI- NO!

TRAINATO ANCHE NELLE PARTI PRIVATE- SI!

Vantaggio: posso sommare massimali Opportunità: in caso di deroga legata a divieti di isolamento dall'esterno (Beni culturali, divieti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,


INTERVENTO SU EDIFICIO UNIFAMILIARE O UNITA' IMMOBILIARE
FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE CON ACCESSO AUTONOMO
TRAINANTE SI!
TRAINATO solo se inferiore al 25% sup. disp.

Vantaggio: più facilmente raggiungo il 25%



# INTERVENTO TRAINANTE: COMMA 1A Novità Legge di Bilancio 2021

... Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.



Copertura che può essere portata in detrazione

Superfici disperdenti della zona termica

Avviso Superbonus 110% - 31.08.2021

A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica si comunica quanto segue:


(...) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

#### DOMANDE


#### CORREZIONE DEI PONTI TERMICI


Le spese di correzione dei ponti termici rientrano tra quelle ammesse al Superbonus (art. 5, Decreto 6 agosto 2020 interventi di «miglioramento di caratteristiche termiche delle strutture esistenti»).

Quali sono i criteri per documentare questa scelta?



# SUPERBONUS 110%: INTERVENTI AMMESSI





# INTERVENTI TRAINANTI

# INTERVENTI TRAINATI



#### **INTERVENTO TRAINATO: COMMA 2**

#### REQUISITI MINIMI ECOBONUS


- Intervento con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (Ristr. imp. 2 liv)
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi
- Rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al **comma 3-***ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, (DM 6 agosto 2020)
- miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta



(\*) Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 524/2021 del 30 luglio 2021, si chiarisce che in una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al 110% come intervento trainato, anche se avranno una differente superficie a patto che il totale delle nuove superfici finestrate non sia superiore a quello originale

# Decreto Requisiti Ecobonus Art. 1 (in vigore dal 6/10/2020)

Comma 5 [...] le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti [...].



#### SUPERBONUS 110%: DEROGA INTERVENTO TRAINANTE

Per accedere al Superbonus 110% è necessario che ci sia un intervento trainante del comma 1 o Sismabonus

unica eccezione

# L. 77, Art. 119 comma 2

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma I siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma I, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 (trasmittanze limite e doppio salto di classe)

#### SUPERBONUS 110%: DOPPIO SALTO DI CLASSE

# Gli APE ante e post intervento

APE ante «Fotografia» della situazione iniziale prima degli interventi che accedono al bonus 110%



APE post

Valutazione dell'effetto degli interventi che accedono al bonus 110% sui servizi già presenti nell'APE ante



APE normale

«Fotografia» del comportamento energetico dell'edificio



# SUPERBONUS 110%: DOPPIO SALTO DI CLASSE

### Il salto di due classi

APE ante → APE post

Valutazione su una singola unità







### SUPERBONUS 110%: DOPPIO SALTO DI CLASSE

### Il salto di due classi

Edificio con più unità unifamiliari

APE ante → APE post Doppio salto di classe


APE convenzionale

### DOMANDE


Ampliamenti e criteri per valutare il l'APE ante e post intervento.

Quali volumi si devono confrontare nei seguenti casi?


 Un edificio passa da un volume A a un volume B più grande (ad esempio con l'eliminazione di solai o pareti e allargamento della zona termica)



2. Un edificio passa da un voluma A a un volume A+B (ad esempio con l'aggiunta di una nuova zona riscaldata)




3. Un edificio viene demolito e ricostruito più grande




### SUPERBONUS 110%: DOPPIO SALTO DI CLASSE

### Vademecum ENEA APE Convenzionale



# Software ANIT Calcolo dei fabbisogni energetici e APE convenzionale

prot. di conformità CTI n. 85/2016



	Classi	EPgl,nren [kWh/m²]
D A4	0,0 - 35,4	
A.3	35,4 - 53,1	42,95
A2	53,1 - 70,8	
A1	70,8 - 88,5	
В	88,5 - 106,2	
С	106,2 - 132,7	
D	132,7 - 177,0	
E	177,0 - 230,0	
F	230,0 - 309,7	
G	309,7 -	

# SUPERBONUS 110%: Requisiti minimi di efficienza energetica

Data di inizio lavori (comprovata dalla data di deposito della relazione tecnica Legge 10)		Requisiti minimi per le detrazioni
Fino al 5 ottobre 2020	DM 26/6/2015 o regolamenti regionali	DM 19/2/2007 e DM 11/3/2008 modificato dal DM 26/1/2010
Dal 6 ottobre 2020	DM 26/6/2015 o regolamenti regionali	Decreto Requisiti Ecobonus (Decreto 6/8/2020)

# SUPERBONUS 110%: Requisiti minimi di efficienza energetica


# Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni [W/m²K]

Z.C.	Strutture	opache	Strutture	opache o	rizzontali o	inclinate	Fine	estre
	vert	icali	cope	erture	Pavim	nenti *		ensive di si **
	DM 26/01/10	Allegato E Decr.6/8/20	DM 26/01/10	Allegato E Decr.6/8/20	DM 26/01/10	Allegato E Decr.6/8/20	DM 26/01/10	Allegato E Decr.6/8/20
Α	0,54	0,38	0,32	0,27	0,60	0,40	3,7	2,60
В	0,41	0,38	0,32	0,27	0,46	0,40	2,4	2,60
С	0,34	0,30	0,32	0,27	0,40	0,30	2,1	1,75
D	0,29	0,26	0,26	0,22	0,34	0,28	2,0	1,67
Е	0,27	0,23	0,24	0,20	0,30	0,25	1,8	1,30
F	0,26	0,22	0,23	0,19	0,28	0,23	1,6	1,00

### SUPERBONUS 110%: Requisiti minimi di efficienza energetica


- 1. Verifiche di legge: gli interventi di cui al comma la e 2 dell'art. 119 della Legge 77/2020, ovvero gli interventi di isolamento dell'involucro oltre il 25% e gli interventi dell'Ecobonus "trainati" al 110%, a seconda dell'ambito di applicazione in cui ricadono, devono sempre rispettare i limiti prescritti dal DM 26 giugno 2015 (o equivalenti leggi regionali). Le verifiche prescritte da questo decreto tengono sempre conto dei ponti termici.
- 2. Calcolo della trasmittanza con UNI EN ISO 6946: i limiti di trasmittanza indicati nei requisiti minimi per le detrazioni (vd. tabella) sono da calcolare in accordo con la norma UNI EN ISO 6946, ovvero senza considerare il peso energetico dei ponti termici.
- 3. Trasmittanza ante e post intervento: per l'accesso alle detrazioni la trasmittanza ante intervento deve essere peggiore (ovvero superiore) al valore per l'accesso alle detrazioni riportato nella seguente tabella, mentre la trasmittanza post intervento deve essere migliore (ovvero minore o uguale) dello stesso valore.

# U-media ECO BONUS



### Valutazione della trasmittanza

$$U = \frac{1}{R_{tot}}$$



$$R_{tot} = \sum R_i$$

L'isolante è il principale responsabile dell'isolamento termico

### MATERIALI ISOLANTI E PRESTAZIONI DICHIARATE

Materiali isolanti: dichiarazione delle prestazioni, scelta della conduttività termica, regole sula marcatura CE, note di ENEA Materiali isolanti: dichiarazione di prestazione e commercializzazione

# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011

- fissa le regole per l'immissione sul mercato dei prodotti
- Specifica le modalità per la descrizione delle prestazioni del prodotto
- Regolamenta l'apposizione e l'uso della marcatura CE

### Materiali isolanti: dichiarazione di prestazione e commercializzazione

Obiettivo del Regolamento 305 <u>NON è garantire la sicurezza</u> del prodotto ma <u>attestare che le informazioni relative</u> <u>alle sue prestazioni siano AFFIDABILI</u> in modo che possa essere correttamente utilizzato per realizzare opere che rispondano ai requisiti di base

Prodotto con marcatura = affidabilità delle informazioni

### REQUISITO ESSENZIALE 6

"RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE"

Prestazione di isolamento termico: conduttività o resistenza termica

### Marcatura CE

# Si parte dalla SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:

Norma armonizzata (hEN)
 certificazione <u>obbligatoria</u>

- Documento di valutazione europea (EAD) certificazione <u>volontaria</u>

### La procedura per la marcatura CE volontaria

# EAD (Documento per la Valutazione Europea):

- Prodotta da un TAB (Technical Assessment Body) su richiesta di un produttore
- Ha sostanzialmente gli stessi contenuti di una norma armonizzata

### In conformità con l'EAD si produce l'ETA

ETA (European Technical Assesment) è la <u>valutazione documentata</u> della prestazione di un prodotto da costruzione

### Cosa è la DoP?

La Dichiarazione di Prestazione è il <u>documento che</u> <u>contiene tutte le informazioni sulle prestazioni del</u> <u>prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali</u>

Viene prodotta dal fabbricante all'immissione del prodotto sul mercato. Con la DoP il fabbricante <u>si</u> <u>prende la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata</u>

# MATERIALE ISOLANTE CON MARCATURA CE PREVISTO USO DI ISOLAMENTO TERMICO IN EDILIZIA

MATERIALE NON ISOLANTE CON MARCATURA CE

MATERIALE NON MARCATO CE


### Marcatura CE

### MATERIALE ISOLANTE CON MARCATURA CE

Materiale isolante <u>dotato</u> di norma di prodotto armonizzata o ETA



Si utilizza il valore di λ<sub>D</sub> dichiarato in marcatura CE, DoP, schede tecniche



### Marcatura CE e CONDUTTIVITA

# LA CONDUTTIVITÀ TERMICA DICHIARATA

Che caratteristiche ha il  $\lambda_D$ ?




### Affidabilità:

- Statistica : è un  $\lambda_{90/90}$ , non più del 10% della produzione di quell'azienda si scosterà di più del 10% da quel valore
- Numerica: il valore viene ricavato da molte misure, più il produttore ne esegue e più ha possibilità di dichiarare un valore favorevole (più basso)

In più il prodotto marcato CE è sottoposto al controllo della costanza della prestazione (AVCP) che garantisce che nel tempo la produzione dell'azienda si mantenga su questo standard

### MATERIALE NON ISOLANTE CON MARCATURA CE

In questo caso il materiale è dotato di norma di prodotto armonizzata (o ETA) e quindi di marcatura CE ma non è considerato come "materiale isolante termico". La conseguenza di non essere considerato materiale isolante è di non avere come requisito essenziale da dichiarare "la prestazione termica" (conduttività, resistenza, ...) e quindi l'indicazione di questo valore nella marcatura CE e in DoP o non è presente o, se presente, non segue le regole restrittive della valutazione della conduttività dichiarata in accordo con UNI EN ISO 10456.



### MATERIALE SENZA MARCATURA CE

In questo caso il materiale non è dotato di norma di prodotto armonizzata o non ha un ETA e quindi non può essere marcato CE e non può avere una DoP.

La dichiarazione di prestazione termica non ha le regole previste per i materiali isolanti.

Per questi prodotti, non compresi nelle regole del Regolamento 311/2011, valgono comunque le regole nazionali sull'efficienza energetica in edilizia.

# Certificazione delle prestazioni energetiche

Per questi prodotti valgono comunque le regole nazionali sull'efficienza energetica in edilizia.

Il <u>DM 2 aprile 1998</u> "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi" -G.U. n. 102, 05/05/1998 – indica che qualora nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere determinate o mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle norme tecniche. Le prove di misura vengono possono essere eseguite solo in base a procedure presenti nelle norme vigenti. Tali norme sono anche citate all'interno delle norme armonizzate di prodotto che servono per la marcatura CE.

# Certificazione delle prestazioni energetiche

UNI 10351/2021: Materiali da costruzione - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto

(...)

- la valutazione della conduttività termica deve essere eseguita in conformità con la legislazione vigente<sup>(\*)</sup> che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle norme tecniche.
- <u>il valore di conduttività termica dichiarata deve essere dichiarato con riferimento alla UNI EN ISO 10456 per quanto riguarda le modalità statistiche di rappresentatività del dato.</u>

### Nota ENEA sui materiali isolanti

PRODOTTI SENZA MARCATURA CE O MARCATI CE MA PER I QUALI IN DOP NON SONO DICHIARATE LE PRESTAZIONI RELATIVE AL REQUISITO "RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE"

(...) Le regole e le procedure previste dalle norme tecniche per la valutazione di materiali isolanti omogenei richiamano poi l'impiego del valore di conduttività termica dichiarata con riferimento alla UNI EN ISO 10456 per quanto riguarda le modalità statistiche di rappresentatività del dato.

Tale norma prevede infatti delle forti maggiorazioni della conduttività in funzione del numero di misure effettuate. La UNI EN ISO 10456 espressamente citata nell'allegato 2 del decreto 26/06/2015 "requisiti minimi", indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l'esecuzione delle misure. La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conduttività  $\lambda \le 0,08 \text{ W/(mK)}$  prevede l'arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.

Una singola misura non è ritenuta rappresentativa della prestazione di un prodotto.

# Misura della CONDUTTIVITA' e incertezza di misura

METODO DI MISURA	RIFERIMENTO NORMATIVO	INCERTEZZA TIPICA	FONTE
Piastra calda con anello di guardia	UNI EN 12664, UNI EN 12667, ISO 8302	± 2%	UNI EN 12664 – par. 5.2.8; UNI EN 12667 – par. 5.2.8
Metodo dei termoflussimetri	UNI EN 12664, UNI EN 12667, ISO 8301	± 3%	UNI EN 12664 – par. 5.3.5; UNI EN 12667 – par. 5.3.5
Metodo camera guardiata o calibrata	UNI EN ISO 8990	± 5%	UNI EN ISO 8990 - par. 1.1
Metodo della camera calda con termoflussimetri	UNI EN 1934	± 5%	UNI EN 1934 – par. 5.4 (per campioni omogenei)
Metodo radiale	UNI EN ISO 8497	± 3%	UNI EN ISO 8497 - Par. 12.2 (confronto test laboratori)
Misura in campo della resistenza- trasmittanza con termoflussimetri	ISO 9869-1	tra ± 14% e ± 28%	ISO 9869-1 – par. 9
Misura della resistenza termica di un componente edilizio attraverso misure di consumi energetici in campo		± 100% ± 200%	analisi dell'incertezza o sulla base di confronto di misure effettuate su un prodotto da differenti laboratori

# Rapporto di prova







LAB Nº 0021

### Risultati della prova.

Conduttanza termica "\Lambda" = 1/R e relativa incertezza estesa	0,833 <sup>+0,016</sup> -0,010	W/(m² · K)
Resistenza termica "R" = $\frac{2A(T_1 - T_2)}{\Phi}$ e relativa incertezza estesa	1,20 +0,01	m² · K/W
Conduttività termica " $\lambda$ " = $\frac{\Phi d}{2A(T_1 - T_2)}$ e relativa incertezza estesa	0,0328 +0,0004 -0,0004	W/(m·K)
Livello di fiducia "p" dell'incertezza estesa	95 %	
Fattore di copertura "k <sub>p</sub> " dell'incertezza estesa	2	_

Viene fornito il valore di conducibilità con la relativa incertezza

I risultati di prova sono stati determinati nelle seguenti condizioni:

Condizioni termoigrometriche delle provette	Condizioni "Ib"*: temperatura di riferimento 10 °C e contenuto di umidi- tà all'equilibrio con aria a 23 °C ed umidità relativa del 50 %
Massa volumica delle provette condizionate "pc"	25,7 kg/m³

(\*) secondo la Table 1 "Determination of declared thermal values" della norma UNI EN ISO 10456:2008 del 22/05/2008 "Materiali e prodotti per edilizia. Proprietà igrotermiche. Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto". Vengono forniti il fattore di copertura e il livello di fiducia, grazie ai quali è possibile risalire alla deviazione standard

Fonte: Istituto Giordano

### VERIFICARE I RAPPORTI DI PROVA

ENTE DI VALUTAZIONE

NORMA DI PROVA: UNI, EN

CAMPIONE: COERENTE CON QUANTO PUBBLICIZZATO

CONDIZIONI AL CONTORNO

INCERTEZZA DI MISURA

NUMERO DI PROVE

# Controllo e verifica



### **INDICE**

### **PREMESSA**

	CONDUTTIVITÀ MATERIALI ISOLANTI
1.1	Scheda tecnica
1.2	Certificati di prova di misura
1.3	Rapporti di valutazione del lambda λD in base alla UNI EN ISO 10456
1.4	Valutazione prestazione per sistemi termoriflettenti
1.5	DOP e marcatura CE con norma EN armonizzata
1.6	DOP e/o marcatura CE volontaria tramite ETA
1.7	Marcatura CE tramite ETA di sistemi a cappotto
2	CAM- Criterio 2.4.2.9 "Materiali isolanti"
2.1	Criteri comuni
2.2	Criterio sulla % di riciclato

### Massimali di spesa detraibile

Interventi trainanti:

isolamento opaco

edifici unifam. 50.000

Condomini 40.000 x 8+ 30.000x UI

Sostituzione impianto

edifici unifam. 30.000

Condomini 20.000 x 8+ 15.000 x UI

Messa in sicurezza sismica

96.000 x UI x anno

Demolizione e ricostruzione

(In f.ne degli interventi)

Interventi trainati:

quanto previsto nell'ecobonus

fotovoltaico e accumulo

48.000 +


2.400- 1600 per ogni kW FV


1.000€ per ogni kWh AC

colonnine ricarica

2.000 - 1.500 x 8 + 1.200 x oltre 8

...nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un'unica unità vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi





### ALLEGATO A comma 13- Limiti alle agevolazioni

Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi l e 2 del Decreto Rilancio, (...) il tecnico abilitato (...) allega il

computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali di prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, (...)

In alternativa (...) può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;

- b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica(...)
- c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo I, comma I, gli oneri per le prestazioni professionali (...), secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno (...)

### DECRETO PREZZI- 14 FEBBRAIO 2022

### Articolo 4

(Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus")

### 13 Limiti delle agevolazioni NUOVO COMMA 13

- 13.1 Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato I (\*) per gli interventi di seguito indicati:
- a) interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio; SUPERBONUS
- b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l'asseverazione del tecnico abilitato (SEMPRE IL SUPERBONUS E LA MAGGIOR PARTE DEGLI INTERVENTI DI ECOBONUS E BONUS FACCIATE CON ISOLAMENTO TERMICO);
- c) interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio (INTERVENTI DI ECOBONUS SENZA ASSEVERAZIONE IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA).
- 13.2 Per gli **interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1**, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato I (\*). INTERVENTI SENZA ASSEVERAZIONE CON DETRAZIONE DIRETTA+ INTERVENTI DI EFF. ENERGETICA IN DEROGA).

### DECRETO PREZZI- 14 FEBBRAIO 2022

### NEW ALLEGATO I

### Costi massimi specifici

I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all'articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo, del Decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.".

### Art. 5.

### Aggiornamento ed entrata in vigore

- 1. Entro il 1º febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all'allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
- 2. Il presente decreto, di cui l'allegato A costituisce parte integrante, entre PUBBLICATO IL 16 MARZO giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia

2022 ENTRA IN VIGORE IL 15 APRILE 2022

### Art. 2.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

# DECRETO PREZZI- 14 FEBBRAIO 2022 ALLEGATO A

### Costi massimi specifici

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche A, B, C	960 €/m²
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche D, E, F	1.200 €/m²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	276 €/m2
Interno	120 €/m2
Copertura ventilata	300 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	144 €/m2
Interno/terreno	180 €/m2
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Zone climatiche A, B e C	
- Esterno/diffusa	180 €/m2
- Interno	96 €/m2
- Parete ventilata	240 €/m2
Zone climatiche D, E ed F	
- Esterno/diffusa	195 €/m2
- Interno	104 €/m2
- Parete ventilata	260 €/m2

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi	
Zone climatiche A, B e C	
- Serramento	660 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m2
Zone climatiche D, E ed F	
- Serramento	780 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	276 €/m2

Impianti a collettori solari	
Scoperti	900 €/m2
Piani vetrati	1.200 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione	1.500 €/m2
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a con condensazione (*)	ndensazione e/o generatori di aria calda a
( )	
$P_{nom} \le 35kWt$	240 €/kWt

+ ALTRE VOCI.....

#### FAQ MITE SUL DECRETO PREZZI

L'asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

- i) delle detrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-*ter* del medesimo articolo 121; (\*)
- ii) del c.d. Superecobonus di cui all'articolo 119.
- (\*) con la deroga in caso di edilizia libera o importo inferiore a 10.000 euro a parte per il bonus facciate

#### FAQ MITE SUL DECRETO PREZZI: ECOBONUS

Nell'ambito dell'Ecobonus, per gli interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile va calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato I al DM requisiti tecnici

(..), per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l'asseverazione delle spese sostenute (che non accedono all'opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l'asseverazione ai sensi dell'Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato A. Tale verifica, per cui non è necessaria l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali – solo quando applicabile – opere di installazione e manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui all'Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura.

#### ALLEGATO A

- Sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari
- Schermature senza obbligo di legge 10
- per gli impianti di pannelli solari la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m2
- Per impianti a condensazione, pompa di calore, ibridi, biomasse e building automation con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW
- Scaldacqua

MAI PER IL SUPERBONUS 110%

## DECRETO PREZZI- 14 FEBBRAIO 2022 ALLEGATO A

#### Costi massimi specifici

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile	
Riqualificazione energetica		
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche A, B, C	960 €/m²	
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche D, E, F	1.200 €/m²	
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture		
Esterno	276 €/m2	
Interno	120 €/m2	
Copertura ventilata	300 €/m2	
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti		
Esterno	144 €/m2	
Interno/terreno	180 €/m2	
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali		
Zone climatiche A, B e C		
- Esterno/diffusa	180 €/m2	
- Interno	96 €/m2	
- Parete ventilata	240 €/m2	
Zone climatiche D, E ed F		
- Esterno/diffusa	195 €/m2	
- Interno	104 €/m2	
- Parete ventilata	260 €/m2	

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi					
Zone climatiche A, B e C					
- Serramento	660 €/m2				
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m2				
Zone climatiche D, E ed F					
- Serramento	780 €/m2				
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m2				
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	276 €/m2				

Scoperti	900 €/m2
Piani vetrati	1.200 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione	1.500 €/m2
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a con	ndensazione e/o generatori di aria calda a
condensazione (*)	
condensazione (*) P <sub>nom</sub> ≤35kWt	240 €/kWt

+ ALTRE VOCI.....

costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non comprendono l'IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all'installazione e tutti i costi della manodopera.

Rientrano tra le "opere relative alla installazione" unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.

#### FAQ MITE SUL DECRETO PREZZI

La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra (i) quella derivante dai due controlli e (ii) la spesa sostenuta, così come riportato nella tabella seguente.

ASSEVERAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE					
	Controllo 1  Prezzario	Controllo 2  DM Costi massimi	Spesa sostenuta	Spesa massima ammissibile	
Opera compiuta	Prezzario		Fatture	min (controllo1; contollo2; spesa sostenuta)	
Costi dei beni Allegato A (fornitura)		Allegato A			
Opere relative alla installazione		Prezzario			
Manodopera per l'installazione		Prezzario			
TOTALE					

Fermi restando i limiti massimi previsti dalle specifiche discipline a cui gli interventi fanno riferimento, l'ammontare delle detrazioni concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione dovranno essere calcolati con riferimento alla totalità dei costi sostenuti, comprensivi dell'IVA, delle prestazioni professionali (cfr. FAQ n. 3) e di altri costi ammissibili dalle specifiche normative di riferimento (visto di

## LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 Sezione 1 articolo 1

#### **COMMA 29.**

All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)

 I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

#### <u>interventi elencati al comma 2</u>

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, (...)
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, (...)
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63, (...)
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, (...) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, (..) ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16ter (...) e di cui al comma 8 dell'articolo 119.
- f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto

ARTICOLO 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

- a) il contribuente richiede il visto di conformità (...);
- b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera (...), e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (BONUS FACCIATA);

DISPOSIZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2022

LEGGE 28 marzo 2022, n. 25.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Art. 28. e Art. 28 bis

«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali).

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato unico delle leggi in materia bancaria e gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122 bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali).

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,

società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122 - bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali).

1-quater . I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.

A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.







## Grazie per l'attenzione

# 16.00 Giampaolo Pasino - Boero Bartolomeo SpA

Riqualificazione energetica & SuperBonus 110%: sistemi innovativi d'isolamento termico a secco

- termo riflettenti certificati.



### AVETE GIA' PROGETTATO CON GLI ISOLANTI TERMORIFLETTENTI

Sì, con successiva soddisfazione del committente
No, perché non so come effettuare le verifiche termic
No, perché sono prodotti nuovi e non mi fido ad utiliz
No, perché non credo siano prodotti certificati
No, perché temo ENEA non avallerà le pratiche di detr

Dott. Fabio Raggiotto – Stiferite SpA Isolamento e soluzioni tecnologiche in poliuretano



## QUALI SONO LE APPLICAZIONI CHE VALORIZZANO MEGLIO LE PRESTAZIONI DEI PANNELLI IN POLIURETANO

Copertura a falda ventilata e non ventilata	
Ocopertura piana	
Cappotto termico e facciata ventilata	
Oisolamento dall'interno	
pavimentazione civile e industriale	